

*Proposte di legge C. 997 Caramanna e C. 1269 Andreuzza
recanti "disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle
persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative*

X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo)

Camera dei deputati

**Considerazioni e proposte di emendamenti
della FISH – Federazione Italiana Per Il Superamento Dell'handicap**

*Audizione informale
26 luglio 2023*

La presente memoria e resa su richiesta della X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) Della Camera dei deputati, che procede ad audizione informale delle organizzazioni maggiormente rappresentative del mondo delle persone con disabilità e loro familiari nell'ambito dell'esame del Proposte di legge C. 997 Caramanna e C. 1269 Andreuzza recanti "disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative.

Il presente documento è frutto di un lavoro di condivisione interno alla intera rete associativa della FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap.

Preambolo

L'articolo 30 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD) sancisce il diritto delle persone con disabilità ad avere accesso e prendere parte alle attività culturali, ricreative sportive e ai servizi turistici.

Premessa

Il citato articolo stabilisce il dovere, tra gli altri, in capo agli Stati di garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi che ospitano attività sportive, ricreative e turistiche e di assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi forniti da coloro che sono impegnati nell'organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive.

Viene, quindi, enunciato, il diritto delle persone con disabilità ad avere la possibilità di usufruire di un insieme di servizi, strutture e dotazioni turistiche che rispettino i bisogni e i criteri di accessibilità, così come delineati ed enunciati dall'articolo 9 della succitata Convenzione, che afferma il diritto all'accessibilità.

Gli elementi chiave della Convenzione ONU sono stati acquisiti nella Direttiva 2008/122/CE (già recepita nel decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79), con la Strategia Europea sulla Disabilità 2010-2020, ed estesi e precisati con la Direttiva della Commissione Europea - European Accessibility Act del 2015.

L'accessibilità, nel suo significato di abbattimento di ogni tipo di barriera, sia essa sensoriale, fisica, culturale o comunicativa, non solo migliora la percezione della qualità complessiva dell'esperienza turistica, culturale ricreativa e sportiva, ma diviene condicio sine qua non per l'effettivo e concreto godimento di queste da parte delle persone con disabilità. Servizi, strutture, attività, eventi, luoghi culturali, di intrattenimento e sportivi accessibili, costituiscono, infatti, strumenti di autonomia, permettendo alla persona con compromissioni di esercitare il proprio diritto di decidere o meno se frequentarli, su un piano di eguaglianza con gli altri.

Non di meno la nostra Carta Costituzionale riconosce ad ogni cittadino il pieno diritto di prendere parte alle attività culturali, ludiche e ricreative, sportive e turistiche nel pieno diritto di cittadinanza.

Per l'esigibilità di tale diritto è imprescindibile la piena fruibilità ed accessibilità degli spazi e luoghi comuni abbattendo ogni tipo di barriere, comportamentali, ambientali e digitali, che impediscano la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri.

Individuare risorse utili alla riqualificazione delle strutture è essenziale così come lo è quello di stabilire obblighi di accessibilità che tengano conto delle diverse necessità e strumenti di controllo sul rispetto di tali doveri e eventuali sanzioni in caso di violazione. Il richiamo al Piano Integrato del Turismo Accessibile Inclusivo richiama ad una vera e propria strategia nazionale dell'attività turistica che diventi una vera e propria sfida nazionale di rilancio del settore turistico e di cambiamento culturale.

Le Proposte di Legge "Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative" (A.C.997) e "Disposizioni in materia di turismo accessibile e di inclusivo" (A.C.1269) mirano a soddisfare, di conseguenza un bisogno concreto ovvero consentire alle persone con disabilità di viaggiare liberamente, prendere parte ad attività e manifestazioni ricreative, oppure sportive e di conseguenza entrambe queste PdL hanno lo scopo di attuare l'art 30 della CRPD.

Le due Pdl sono nel complesso da valutare positivamente sebbene ognuna di loro presenti aspetti differenti da integrare in una unica strategia nazionale di rilancio del settore.

Di seguito le nostre osservazioni.

Proposta di Legge (997) "Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative"

Con l'articolato in esame vengono introdotti nel nostro ordinamento giuridico alcuni concetti innovativi, primo fra tutti, quello di garantire ad ognuno, indipendentemente dal tipo di condizione di disabilità e/o compromissione, pari opportunità e uguali diritti così come previsto dall'art. 30 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità recepito dalla Legge n. 18 del 2009.

Per fare questo la normativa, i regolamenti e le discipline in materia di accessibilità e turismo inclusivo devono tenere conto del rispetto delle diverse esigenze e bisogni delle differenti condizioni di disabilità compreso gli eventuali assistenti personali al seguito delle persone con disabilità che ne necessitano.

A tal proposito è opportuno ricordare che secondo quanto evidenziato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, molti bisogni di accessibilità, non sono né certificati, né certificabili.

Una normativa che ha come scopo quello di assicurare il diritto alle attività culturali, turistiche e ricreative deve garantire un controllo mirato sulle strutture, affinché rispettino a pieno i criteri di accessibilità e fruibilità; deve stabilire un dovere, sempre, per le strutture di fornire informazioni chiare, precise, oggettive e pienamente confacenti ai bisogni specifici delle diverse tipologie di disabilità, in modo tale che i fruitori possano comprendere chiaramente se le caratteristiche della struttura soddisfino appieno le proprie esigenze e aspettative.

Infine, prevedere un obbligo specifico di formazione del personale delle strutture sulle diverse tipologie di condizione di disabilità.

Tutto ciò al fine di trasformare i criteri e gli standard di accessibilità in elementi qualitativi rivolti a tutti gli ospiti.

Per questo auspichiamo una forte integrazione della normativa con il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, il Regolamento emanato con D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 e la legge 67/2006.

Un'azione di costante monitoraggio faciliterebbe la raccolta dei dati sulla conformità delle strutture rispetto ai criteri di *universal design* di modo che si possano programmare ed attuare interventi finalizzati a rendere pienamente accessibili e fruibili le stesse strutture.

Importante a tal fine la condivisione dell'offerta turistica rispondente dei sopra citati criteri di accessibilità e fruibilità da parte degli operatori turistici

Infine, ma non per ultimo, un raccordo con la normativa in materia di accessibilità digitale dei siti turistici garantirebbe una maggiore capacità nell'accesso del fruitore ai servizi offerti.

Per questi motivi ed altri che saranno meglio esposti durante l'audizione informale proponiamo le seguenti proposte emendative:

<u>Proposta di Legge</u> <u>testo originale</u>	<u>Emendamenti e proposte FISH</u>	<u>Eventuali motivazioni</u>
<p>Art. 1. (Finalità) 1. In attuazione dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18, le regioni assicurano che le persone con disabilità motoria, sensoriale e intellettiva ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le persone ritenute invalide da commissioni mediche pubbliche incaricate del riconoscimento dell'invalidità civile o dell'invalidità per cause di lavoro, di guerra e di servizio, nonché le persone con comprovate forme di intolleranza alimentare possano fruire di un turismo accessibile.</p>	<p>Art. 1. (Finalità) 1. In attuazione dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18, le regioni assicurano che le persone con disabilità motoria, sensoriale e intellettiva ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le persone ritenute invalide da commissioni mediche pubbliche incaricate del riconoscimento dell'invalidità civile o dell'invalidità per cause di lavoro, di guerra e di servizio, nonché le persone con comprovate forme di intolleranza alimentare, nonché le persone con esigenze di accessibilità per gravi situazioni di ridotta autonomia personale pur non certificate o certificabili, come l'anziano con compromissioni, possano fruire di un turismo accessibile. L'accessibilità e la fruizione di ogni servizio relativo si</p>	

	<p>intende estesa agli eventuali assistenti personali al seguito delle persone con disabilità che ne necessitano.</p>	
<p>Art. 2. (Definizione di turismo accessibile)</p> <p>1. Per turismo accessibile si intende il diritto riconosciuto alle persone di cui all'articolo 1 della presente legge di fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravii del prezzo, anche in conformità alla disciplina vigente in materia di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche di cui agli articoli 23 e 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il diritto di cui al presente comma è riconosciuto anche alle persone con mobilità ridotta temporanea.</p> <p>2. Al fine di assicurare l'osservanza e la concreta attuazione del turismo accessibile di cui al comma 1 le regioni, i comuni, le città metropolitane, gli enti d'area vasta e gli enti pubblici competenti in materia di turismo promuovono la fattiva collaborazione tra gli operatori turistici, le associazioni delle persone con disabilità e le</p>	<p>Art. 2. (Definizione di turismo accessibile)</p> <p>1. Per turismo accessibile si intende il diritto riconosciuto alle persone di cui all'articolo 1 della presente legge di fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravii del prezzo, anche in conformità alla disciplina vigente in materia di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche di cui agli articoli 23 e 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e nel rispetto dell'obbligo qui ribadito di abbattere ogni tipo di barriera in funzione delle diverse tipologie di compromissioni (motorie, intellettive e relazionali cognitive, sensoriali e d'interazione con l'ambiente...). L'accessibilità e la fruizione di ogni servizio relativo si intende estesa agli eventuali assistenti personali al seguito delle persone con disabilità che ne necessitano.</p> <p>Il diritto di cui al presente comma è riconosciuto anche alle persone con mobilità ridotta temporanea.</p> <p>2. Al fine di assicurare l'osservanza e la concreta attuazione del turismo accessibile di cui al comma 1 le regioni, i comuni, le città metropolitane, gli enti d'area vasta e gli enti pubblici competenti in materia di turismo promuovono la fattiva collaborazione tra gli operatori turistici, le associazioni delle persone con disabilità</p>	<p>Si è ritenuto di dover inserire altri soggetti che aiutino a tenere in considerazione tutti quei fattori che incidono sull'esercizio del diritto a prendere parte ad attività turistiche.</p>

<p>organizzazioni del turismo sociale per la realizzazione e la promozione di idonee campagne informative e di eventi formativi concernenti il diritto al turismo accessibile, anche al fine di individuare, in un'ottica di leale collaborazione, le misure più adeguate per garantire alle persone con disabilità un'effettiva possibilità di scelta nell'offerta turistica che ne assicuri la piena fruizione in modo autonomo.</p>	<p>maggiormente rappresentative e le organizzazioni del turismo sociale, i tour operator, le amministrazioni pubbliche, le DMO e le imprese specializzate nella consulenza sull'Ospitalità Accessibile, per la realizzazione e la promozione di idonee campagne informative e di eventi formativi concernenti il diritto al turismo accessibile, anche al fine di individuare, in un'ottica di leale collaborazione, le misure più adeguate per garantire alle persone con disabilità un'effettiva possibilità di scelta nell'offerta turistica che ne assicuri la piena fruizione in modo autonomo, individuando, anche a questo scopo le modalità e le necessità di miglioramento della gestione del territorio, della mobilità e della fruizione culturale e turistica delle destinazioni.</p>	
<p>Art. 3. (Obblighi informativi) 1. Gli operatori che esercitano le professioni turistiche, come definite dall'articolo 6 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, devono predisporre e attuare tutte le misure necessarie per assicurare un turismo accessibile.</p>	<p>Art. 3. (Obblighi informativi) 1. Gli operatori che esercitano le professioni turistiche, come definite dall'articolo 6 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, di tutte le strutture private aperte al pubblico anche di ristorazione e del commercio (ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 e del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503) devono predisporre e attuare tutte le misure necessarie per assicurare un turismo accessibile, estendendo le misure di cui al successivo art. 8 al mancato rispetto della normativa prevista nel citato D.M. 236/1989 ed al Regolamento emanato con D.P.R. 24</p>	<p>Si auspica integrazione con il vigente Decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, e con il Regolamento emanato con D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503. Il mancato adeguamento consente di ricorrere in Tribunale ai sensi della legge 67/2006, se la misura di cui all'art. 8 venisse estesa a tutte le strutture private aperte al pubblico, i disabili sarebbero più garantiti nel far valere i propri diritti.</p>

<p>2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti all'osservanza degli obblighi di informazione previsti dagli articoli 34, 35, 36 e 37 del citato codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79. Per favorire il processo di accessibilità e di inclusione l'offerta turistica deve indicare, in forma scritta, il livello di accessibilità alle persone con disabilità e, ove previsti, i percorsi esperienziali, i <i>tour</i> guidati, gli itinerari di viaggio e qualsiasi ulteriore servizio offerto specificando i casi in cui è necessaria la presenza di un accompagnatore e quelli in cui è garantita la fruizione autonoma mediante il ricorso alternativo ad ausili tecnologici. L'offerta turistica, compresa quella dei parchi a tema e delle strutture convegnistiche e congressuali, deve altresì consentire ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, tenuto conto della natura e delle caratteristiche storiche, paesaggistiche e culturali dei luoghi visitati, la partecipazione a qualsiasi attività culturale, iniziativa sociale e manifestazione anche al fine di garantire il soddisfacimento della richiesta di benessere delle persone con disabilità, nonché il loro arricchimento culturale mediante l'informazione, la promozione e la comunicazione turistica.</p>	<p>luglio 1996, n. 503, nonché l'eventuale ricorso alla legge 67/2006.</p> <p>2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti all'osservanza degli obblighi di informazione previsti dagli articoli 34, 35, 36 e 37 del citato codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79. Per favorire il processo di accessibilità e di inclusione l'offerta turistica deve indicare, in forma scritta, il livello di accessibilità alle persone con disabilità e, ove previsti, i percorsi esperienziali, i <i>tour</i> guidati, gli itinerari di viaggio e qualsiasi ulteriore servizio offerto specificando i casi in cui è necessaria la presenza di accompagnatori e/o assistenti personali e quelli in cui è garantita la fruizione autonoma mediante il ricorso alternativo ad ausili tecnologici fornendo chiare informazioni oggettive e descrittive, che valutino anche il superamento di eventuali barriere percettive. L'offerta turistica, compresa quella dei parchi a tema e delle strutture convegnistiche e congressuali, deve altresì consentire ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, tenuto conto della natura e delle caratteristiche storiche, paesaggistiche e culturali dei luoghi visitati, la partecipazione a qualsiasi attività culturale, iniziativa sociale e manifestazione anche al fine di garantire il soddisfacimento della richiesta di benessere delle persone con disabilità, nonché il loro arricchimento culturale mediante l'informazione, la promozione e la</p>	
--	---	--

	comunicazione turistica.	
<p>Art. 4. (Obblighi di pubblicazione delle strutture ricettive accessibili)</p> <p>1. Gli operatori che esercitano le professioni turistiche di cui all'articolo 3 sono tenuti a indicare in una sezione dedicata alle pubblicazioni promozionali su qualsiasi supporto dei servizi offerti, in modo chiaro e completo, un elenco dettagliato e completo delle strutture ricettive previste dall'articolo 8 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, che sono attrezzate per l'ospitalità di persone con disabilità e che sono pienamente conformi alla normativa vigente. Nella medesima sezione è altresì indicata la tipologia degli eventuali itinerari e delle destinazioni proposte, comprese le visite guidate e i percorsi consigliati, per il soddisfacimento delle esigenze delle persone con disabilità.</p>	<p>Art. 4. (Obblighi di pubblicazione delle strutture ricettive accessibili)</p> <p>1. Gli operatori che esercitano le professioni turistiche di cui all'articolo 3 sono tenuti a indicare in una sezione dedicata alle pubblicazioni promozionali su qualsiasi supporto dei servizi offerti, in modo chiaro e completo, un elenco dettagliato e completo delle strutture ricettive previste dall'articolo 8 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, che sono attrezzate per rispondere alle diverse esigenze di accessibilità alla normativa vigente. Nella medesima sezione è altresì indicata la tipologia degli eventuali itinerari e delle destinazioni proposte, comprese le visite guidate e i percorsi consigliati, per il soddisfacimento delle esigenze delle persone con disabilità, anche temporanea e di persone con diverse esigenze di accessibilità eventuali accompagnatori e/o assistenti personali.</p>	
<p>Art. 5. (Partecipazione alla vita culturale e alle attività ricreative e ludiche)</p> <p>1. Sono assicurati a chiunque, comprese le persone con disabilità, la visitabilità e l'accesso nelle strutture pubbliche o aperte al pubblico, garantendo l'accessibilità alle visite guidate, ai musei, ai percorsi esperienziali, ai siti archeologici e alle ulteriori attività ricreative e ludiche offerte al pubblico. Gli operatori che esercitano le professioni turistiche di cui all'articolo 3 e le attività ad</p>	<p>Art. 5. (Partecipazione alla vita culturale e alle attività ricreative e ludiche)</p> <p>1. Sono assicurati a chiunque, comprese le persone con disabilità, la visitabilità e l'accesso nelle strutture pubbliche o aperte al pubblico, garantendo l'accessibilità alle visite guidate, ai musei, ai percorsi esperienziali, ai siti archeologici e alle ulteriori attività ricreative e ludiche offerte al pubblico. Gli operatori che esercitano le professioni turistiche di cui all'articolo 3 e le attività ad</p>	

<p>esse connesse devono soddisfare i bisogni delle persone con disabilità garantendo loro condizioni di eguaglianza con gli altri consociati nella partecipazione alla vita culturale nonché adottare misure appropriate per assicurare loro:</p> <p>a) l'accesso ai materiali culturali, attraverso la predisposizione di formati fruibili dalle persone ipovedenti o non vedenti;</p> <p>b) la fruizione di programmi televisivi, film, spettacoli teatrali e di ogni ulteriore attività culturale in forme accessibili, attraverso il supporto di strumenti tattili e giochi;</p> <p>c) la visitabilità delle aree interne ed esterne dei luoghi in cui si svolgono le attività culturali, quali teatri, musei, cinema, biblioteche, archivi, parchi e qualsiasi edificio o luogo in cui i servizi turistici sono erogati, garantendo, per quanto possibile, l'accesso ai monumenti e ai siti importanti per la cultura nazionale; tali servizi devono essere segnalati anche in caratteri braille.</p> <p>2. Gli operatori che esercitano le professioni turistiche di cui all'articolo 3 devono garantire in ciascuna struttura ricettiva un numero di stanze accessibili pari ad almeno due ogni quaranta o frazione di quaranta, aumentato di due ogni quaranta o frazione di quaranta in più, al fine di garantire l'accessibilità delle persone con disabilità che utilizzano tipologie diverse di carrozzina e di agevolarne l'accesso in autonomia.</p>	<p>esse connesse devono soddisfare i bisogni delle persone con disabilità garantendo loro condizioni di eguaglianza con gli altri consociati nella partecipazione alla vita culturale nonché adottare misure appropriate per assicurare loro:</p> <p>a) l'accesso ai materiali culturali, attraverso la predisposizione di formati fruibili dalle persone ipovedenti o non vedenti;</p> <p>b) la fruizione di programmi televisivi, strumenti tattili e giochi digitali e tecnologici, film, spettacoli teatrali e di ogni ulteriore attività culturale in forme accessibili, attraverso il supporto di strumenti tattili e giochi;</p> <p>c) la visitabilità delle aree interne ed esterne dei luoghi in cui si svolgono le attività culturali, quali teatri, musei, cinema, biblioteche, archivi, parchi e qualsiasi edificio o luogo in cui i servizi turistici sono erogati, garantendo, per quanto possibile, l'accesso ai monumenti e ai siti importanti per la cultura nazionale; tali servizi devono essere segnalati anche in caratteri braille, in caratteri ingranditi, resi usufruibili con la CAA e in versione Easy to read in italiano e inglese.</p> <p>2. Gli operatori che esercitano le professioni turistiche di cui all'articolo 3 devono garantire la piena accessibilità digitale di cui alla legge 4 del 2004, Decreto Legge 76 del 2020 e dalla European Accessibility Act, ovvero la direttiva UE 2019/882 del 17 aprile 2019, per l'acquisto dei servizi turistici, nonché prendendo a parametro la normativa vigente di cui al DM 236/89, aumentare, in ciascuna struttura ricettiva un numero di</p>	
--	--	--

<p>All'interno di ciascuna struttura ricettiva deve essere garantita la fornitura di apposite mappe di orientamento in caratteri braille per le persone non vedenti o ipovedenti. All'interno di ciascuna struttura ricettiva è consentito l'ingresso di cani guida per persone non vedenti o ipovedenti, per l'assistenza a persone con disabilità motoria, con patologia diabetica o con disturbi dello spettro autistico e ad ogni altro animale con funzioni di assistenza alla persona.</p> <p>3. Per assicurare una maggiore efficacia nell'abbattimento delle barriere architettoniche, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un fondo, con una dotazione pari a 20 milioni di euro annui, destinato alla riqualificazione, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria delle strutture ricettive, compresi i bed and breakfast a conduzione ed</p>	<p>stanze accessibili in più al fine di garantire l'accessibilità delle persone con disabilità che utilizzano tipologie diverse di carrozzina e di agevolarne l'accesso in autonomia. All'interno di ciascuna struttura ricettiva deve essere garantita la fornitura di apposite mappe di orientamento in caratteri braille, e tattili, dotate di codice Qr code e Nfc e testi che possono essere letti con sintetizzatori vocali, e la presenza di tappetini vibratili, sveglie vibratili, allarme e luci stroboscopiche per campanello, allarme e telefoni per le persone non vedenti o ipovedenti. All'interno di ciascuna struttura ricettiva è consentito l'ingresso agli eventuali accompagnatori e/o assistenti personali, di cani guida per persone non vedenti o ipovedenti, per l'assistenza a persone con disabilità motoria, con patologia diabetica o con disturbi dello spettro autistico e ad ogni altro animale con funzioni di Servizio/terapia e assistenza alla persona, nonché di animali ESA di supporto emotivo la cui presenza sia sostenuta con una lettera di un professionista della salute mentale certificato</p> <p>3. Per assicurare una maggiore efficacia nell'abbattimento delle barriere architettoniche, adeguandole alle previsioni normative vigenti e sopra richiamate, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un fondo, con una dotazione pari a 20 milioni di euro annui, destinato alla riqualificazione, alla ristrutturazione e alla manutenzione</p>	
--	--	--

<p>organizzazione familiare, gestiti da privati utilizzando parti della propria abitazione, con periodi di apertura annuali o stagionali e con un numero limitato di camere e di posti letto, gli alberghi e le strutture agrituristiche.</p> <p>4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 20 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p>	<p>straordinaria delle strutture ricettive, compresi le room & breakfast e i bed & breakfast organizzati a gestione familiare, dotati di partita iva aperti anche presso la propria abitazione, con periodi di apertura annuali o stagionali e con un numero limitato di camere e di posti letto, gli alberghi e le strutture agrituristiche.</p> <p>4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 20 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p>	
<p>Art. 6. (Accessibilità e visitabilità delle strutture ricettive)</p> <p>1. Ogni struttura ricettiva deve garantire a chiunque, comprese le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, la possibilità di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire degli spazi e delle attrezzature in condizioni di autonomia e sicurezza nonché di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico in ciascuna unità immobiliare. Sono considerati spazi di relazione gli spazi di soggiorno o di pranzo dell'alloggio e quelli di lavoro, servizio e incontro nei quali le persone entrano in rapporto con la funzione ivi svolta.</p> <p>2. Al fine di garantire l'inclusione delle persone con disabilità attraverso l'accessibilità e la visitabilità delle strutture ricettive devono essere integralmente rispettati i criteri di progettazione di</p>	<p>Invariato</p>	

<p>cui al capo secondo del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.</p>		
<p>Art 7 (Agevolazione per l'acquisto di servizi turistici)</p> <p>1. Alle persone con disabilità che acquistano servizi turistici offerti da strutture che garantiscono condizioni di accessibilità maggiori e ulteriori rispetto a quelle minime previste dalla normativa vigente e, in particolare, che assicurano una maggiore facilità di fruizione, l'accessibilità e la visitabilità dei beni culturali e naturali nei luoghi visitati, dei musei e dei luoghi della cultura in generale, nonché da strutture che garantiscano l'assenza totale di barriere architettoniche e sensoriali, la presenza di aree per il parcheggio dedicate per le persone disabili e per le donne in stato di gravidanza, l'attività di ristorazione con formazione specifica del personale per l'assistenza alle persone con patologie di origine alimentare, è riconosciuto, a decorrere dall'anno 2023, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 30 per cento della spesa complessivamente sostenuta.</p> <p>2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse di un familiare, anche se fiscalmente non a carico. Se il documento di spesa è intestato alle persone con disabilità di cui al comma 1, il contributo spetta al familiare che ha sostenuto in tutto o in parte la spesa, a condizione che integri il documento di spesa, annotando l'importo da lui sostenuto. Lo stesso familiare è</p>	<p>Art. 7. (Agevolazione per l'acquisto di servizi turistici)</p> <p>1. Alle persone con disabilità che acquistano servizi turistici offerti da strutture che garantiscono condizioni di accessibilità maggiori e ulteriori rispetto a quelle minime previste dalla normativa vigente e, in particolare, che assicurano una maggiore facilità di fruizione, l'accessibilità e la visitabilità dei beni culturali e naturali nei luoghi visitati, dei musei e dei luoghi della cultura in generale, nonché da strutture che garantiscano l'assenza totale di barriere architettoniche e sensoriali, la presenza di aree per il parcheggio dedicate per le persone disabili e per le donne in stato di gravidanza, l'attività di ristorazione con formazione specifica del personale per l'assistenza alle persone con patologie di origine alimentare, è riconosciuto, a decorrere dall'anno 2023, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 30 per cento della spesa complessivamente sostenuta.</p> <p>2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse di un familiare, anche se fiscalmente non a carico. Se il documento di spesa è intestato alle persone con disabilità di cui al comma 1, il contributo spetta al familiare che ha sostenuto in tutto o in parte la spesa, a condizione che integri il documento di spesa, annotando l'importo da lui sostenuto. Lo stesso familiare è</p>	

<p>tenuto a fornire la documentazione comprovante la spesa in sede di controllo della dichiarazione dei redditi. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, gli aventi diritto inoltrano, in via telematica, entro novanta giorni dalla data di pagamento dei beni e dei servizi di cui al medesimo comma 1, un'istanza all'Agenzia delle entrate allegando la documentazione che comprova l'importo della spesa sostenuta. L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che il contributo di cui al comma 1 sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero dell'importo corrispondente.</p> <p>3. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui, che costituisce limite massimo di spesa.</p> <p>4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p>	<p>tenuto a fornire la documentazione comprovante la spesa in sede di controllo della dichiarazione dei redditi. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, gli aventi diritto inoltrano, in via telematica, entro novanta giorni dalla data di pagamento dei beni e dei servizi di cui al medesimo comma 1, un'istanza all'Agenzia delle entrate allegando la documentazione che comprova l'importo della spesa sostenuta. L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che il contributo di cui al comma 1 sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero dell'importo corrispondente.</p> <p>3. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui, che costituisce limite massimo di spesa.</p> <p>4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p>	
<p>Art. 8. (Sanzioni)</p> <p>1. Chiunque compie un atto discriminatorio ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000.</p>	<p>Art. 8. (Sanzioni)</p> <p>1. Chiunque compie un atto discriminatorio ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000. E' assicurato sempre comunque il diritto delle persone con disabilità e loro familiari di far valere i propri diritti ai sensi della normativa vigente in tema di procedimento anti-discriminatorio e</p>	

	<p>relativa automatica tutela giudiziaria di cui alla Legge 67 del 2006.</p>	
<p>Art. 9. (Formazione scolastica) 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del turismo, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono integrati i programmi didattici degli istituti di istruzione professionale con indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera mediante l'inserimento nell'offerta formativa di discipline specifiche in materia di turismo accessibile, di disabilità motoria e di intolleranze alimentari.</p>	<p>Art. 9. (Formazione scolastica) 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del turismo, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono integrati i programmi didattici degli istituti di istruzione professionale con indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera mediante l'inserimento nell'offerta formativa di discipline specifiche in materia di turismo accessibile, di disabilità intellettiva, relazionale e del neurosviluppo, motoria e sensoriale e di intolleranze alimentari. L'accessibilità e la fruizione di ogni servizio relativo si intende estesa agli eventuali assistenti personali al seguito delle persone con disabilità che ne necessitano. La formazione indicata deve essere integrata anche nel percorso formativo di professioni tecniche come architettura, ingegneria edilizia, diploma da geometra e dei periti edili.</p>	
<p>Art. 10. (Monitoraggio e relazione alle Camere) 1. Il Governo, attraverso le amministrazioni competenti secondo le rispettive responsabilità, provvede al monitoraggio della corretta attuazione delle disposizioni della presente legge e trasmette alle Camere, ogni due anni, una relazione sullo stato di attuazione della legge medesima.</p>	<p>Invariato</p>	

PROPOSTA DI LEGGE "Disposizioni in materia di turismo accessibile e inclusivo" (A.C.1269)

Bene all'interno dell'articolato il richiamo ad un Piano Integrato del Turismo accessibile e inclusivo nonché lo stanziamento previsto quale contributo e bonus volumetrico per promuovere l'attuabilità della proposta di legge, aspetti che differenziano tale proposta dalla 997 e che impongono alla Federazione di proporre una unificazione dei due testi normativi.

Ad ogni buon conto, si propongono i seguenti emendamenti:

<u>TESTO ATTUALE PDL</u>	<u>PROPOSTA DI EMENDAMENTO</u>	<u>NOTE</u>
Art. 1 – Finalità		
<p>1. In attuazione degli articoli 3, 9 e 32 della Costituzione e dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, di seguito denominata « Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità », la presente legge promuove il turismo accessibile e inclusivo, al fine di garantire, nel rispetto delle competenze in materia di turismo attribuite alle regioni e alle province auto- nome di Trento e di Bolzano:</p> <p>a) il diritto di ogni persona, comprese le persone con disabilità, di fruire dell'offerta turistica e di partecipare alle attività culturali, sportive e ricreative ad essa connesse in modo completo, sicuro e in autonomia, secondo le proprie preferenze ed esigenze specifiche di accessibilità, senza aggravii di prezzo, ricevendo servizi qualitativamente non inferiori a quelli offerti agli altri fruitori;</p>	<p>1. In attuazione degli articoli 3, 9 e 32 della Costituzione e dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, di seguito denominata « Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità », la presente legge promuove il turismo accessibile e inclusivo, al fine di garantire, nel rispetto delle competenze in materia di turismo attribuite alle regioni e alle province auto- nome di Trento e di Bolzano:</p> <p>a) il diritto di ogni persona, comprese le persone con disabilità, di fruire dell'offerta turistica e di partecipare alle attività culturali, sportive e ricreative ad essa connesse in modo completo, sicuro e in autonomia, o con loro eventuali accompagnatori e/o assistenti personali, secondo le proprie preferenze ed esigenze specifiche di accessibilità, senza aggravii di prezzo, ricevendo servizi</p>	

<p>b) lo sviluppo e la valorizzazione del settore turistico a livello locale, nazionale e internazionale, anche attraverso la creazione e il consolidamento di reti e di flussi turistici.</p>	<p>qualitativamente non inferiori a quelli offerti agli altri fruitori;</p> <p>b) lo sviluppo e la valorizzazione del settore turistico a livello locale, nazionale e internazionale, anche attraverso la creazione e il consolidamento di reti e di flussi turistici</p>	
<p>Art. 2 – Definizioni</p>		
<p>1. Ai fini della presente legge, valgono le seguenti definizioni:</p> <p>a) « turismo accessibile e inclusivo »: l'insieme delle strutture, dei servizi, delle dotazioni, delle tecnologie, delle informazioni e degli accomodamenti ragionevoli volti a garantire a ogni persona la fruizione dell'offerta turistica;</p> <p>b) «diritto al turismo accessibile e inclusivo»: il diritto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);</p> <p>c) « persona con disabilità »: persona di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;</p>	<p>1. Ai fini della presente legge, valgono le seguenti definizioni:</p> <p>a) «turismo accessibile e inclusivo»: l'insieme dei servizi, delle strutture, delle dotazioni in ambito turistico progettati in modo accessibile e inclusivo, volti a garantire a ogni persona – ed in particolar modo le persone con disabilità, gli eventuali assistenti personali al seguito, le persone a ridotta mobilità e di tutti i clienti con esigenze specifiche di accessibilità e/o inclusione – la fruizione dell'offerta turistica, ivi incluso attraverso l'utilizzo delle tecnologie, delle informazioni, degli ausili e tecnologie assistive e l'adozione di qualsivoglia accomodamento ragionevole.</p> <p>b) «diritto al turismo accessibile e inclusivo»: il diritto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);</p> <p>c) «persona con disabilità: quale risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri.</p>	

<p>d) «caregiver familiare»: persona di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;</p> <p>e) «esigenze specifiche di accessibilità»: condizioni fisiche, sensoriali, cognitive, intellettive o relazionali, permanenti o transitorie, comprese le forme di intolleranza alimentare che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la fruizione dell'offerta turistica;</p> <p>f) «progettazione universale»: la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La progettazione universale non esclude dispositivi di sostegno per particolari gruppi di persone con disabilità, ove necessari;</p> <p>g) «accomodamento ragionevole»: modifiche e adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati in casi particolari, ove ve ne sia necessità, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali;</p> <p>h) «impresa turistica»: le imprese di cui all'articolo 4 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23</p>	<p>d) «caregiver familiare»: persona di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive integrazioni e modificazioni</p> <p>e) «esigenze specifiche di accessibilità e/o inclusione»: condizioni fisiche, sensoriali, cognitive, intellettive o relazionali, permanenti o transitorie, comprese le forme di intolleranza alimentare che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la fruizione dell'offerta turistica.</p> <p>f) «progettazione universale»: la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, sia fisicamente che digitalmente, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La progettazione universale non esclude dispositivi di sostegno per particolari gruppi di persone con disabilità, ove necessari;</p> <p>g) «accomodamento ragionevole»: modifiche e adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati in casi particolari, ove ve ne sia necessità, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali;</p> <p>h) «impresa turistica»: le imprese di cui all'articolo 4 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23</p>	
---	---	--

<p>maggio 2011, n. 79;</p> <p>i) «operatore delle professioni turistiche»: gli esercenti le professioni di cui all'articolo 6 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.</p>	<p>maggio 2011, n. 79;</p> <p>i) «operatore delle professioni turistiche»: gli esercenti le professioni di cui all'articolo 6 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.</p> <p>l) «persone a ridotta mobilità»: chiunque abbia una particolare difficoltà nella mobilità, anche temporanea, oltre gli anziani, le persone con disabilità di cui alla precedente lettera c), la cui condizione richieda un'attenzione adeguata e/o un adattamento del servizio fornito alle specifiche esigenze. L'accessibilità e la fruizione di ogni servizio relativo si intende estesa agli eventuali assistenti personali al seguito delle persone con disabilità che ne necessitano.</p>	
<p>Art. 3 – Piano integrato del turismo accessibile e inclusivo</p>		
<p>1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentiti i soggetti portatori di interesse del settore e, tra questi, le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, delle imprese turistiche e delle istituzioni culturali e museali, è approvato il Piano integrato del turismo accessibile e inclusivo, di seguito denominato «Piano».</p>	<p>1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentiti i soggetti portatori di interesse del settore e, tra questi, le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e loro federazioni, delle imprese turistiche e delle istituzioni culturali e museali, è approvato il Piano integrato del turismo accessibile e inclusivo, di seguito denominato «Piano».</p>	

<p>2. Il Piano individua gli obiettivi strategici e le azioni chiave per la promozione del turismo accessibile e inclusivo di livello nazionale e internazionale, con particolare riguardo alle seguenti aree:</p> <p>a) promozione della progettazione universale e superamento delle barriere architettoniche, culturali, sensoriali, comunicative e di altra natura che possono ostacolare la fruizione dell'offerta turistica;</p> <p>b) adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 4 e rilascio delle certificazioni di accessibilità, con particolare riguardo a quelle previste nel decreto del Ministro del turismo 19 aprile 2022;</p> <p>c) realizzazione di sistemi di mappatura e di messa in rete di strutture, servizi e percorsi turistici, per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di turismo accessibile e inclusivo;</p> <p>d) formazione del personale delle imprese turistiche e degli operatori delle professioni turistiche, al fine di promuovere la consapevolezza in ordine alla rilevanza sociale ed economica del turismo accessibile e inclusivo, anche in termini di investimento e di opportunità;</p> <p>e) realizzazione di sistemi di controllo e monitoraggio;</p> <p>f) coinvolgimento degli enti del Terzo settore.</p>	<p>2. Il Piano individua gli obiettivi strategici e le azioni chiave per la promozione del turismo accessibile e inclusivo di livello nazionale e internazionale, con particolare riguardo alle seguenti aree:</p> <p>a) promozione della progettazione universale e superamento delle barriere architettoniche, culturali, senso-percettive, comunicative, digitali e di altra natura che possono ostacolare la fruizione dell'offerta turistica;</p> <p>b) adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 4 e rilascio delle certificazioni di accessibilità, con particolare riguardo a quelle previste nel decreto del Ministro del turismo 19 aprile 2022;</p> <p>c) realizzazione di sistemi di mappatura e di messa in rete di strutture, servizi e percorsi turistici, per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di turismo accessibile e inclusivo;</p> <p>d) formazione obbligatoria del personale delle imprese turistiche e degli operatori delle professioni turistiche, al fine di promuovere la consapevolezza in ordine alla rilevanza sociale ed economica del turismo accessibile e inclusivo, anche in termini di investimento e di opportunità;</p> <p>e) realizzazione di sistemi di controllo e monitoraggio;</p> <p>f) coinvolgimento degli enti del Terzo settore e delle associazioni di</p>	
--	--	--

<p>3. Le amministrazioni dello Stato, con il coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le disabilità, nonché le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, adottano le iniziative necessarie per l'attuazione del Piano, promuovendo la partecipazione delle associazioni di categoria, delle associazioni per la tutela dei diritti delle persone con disabilità e dei soggetti interessati che concorrono alla formazione dell'offerta turistica.</p>	<p>disabilità e loro federazioni maggiormente rappresentative.</p> <p>3. Le amministrazioni dello Stato, con il coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le disabilità, nonché le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, adottano le iniziative necessarie per l'attuazione del Piano, promuovendo la partecipazione delle associazioni di categoria, delle associazioni per la tutela dei diritti delle persone con disabilità e loro federazioni, nonché dei soggetti interessati che concorrono alla formazione dell'offerta turistica.</p>	
<p>Art. 4 – Accessibilità e fruibilità dell'offerta turistica</p>		
<p>1. Le imprese turistiche e gli operatori delle professioni turistiche, secondo i rispettivi ambiti di attività e competenza, predispongono le misure e gli accomodamenti ragionevoli necessari per assicurare l'esercizio del diritto al turismo accessibile e inclusivo.</p> <p>2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a fornire agli utenti le informazioni concernenti il livello di accessibilità e di fruibilità della</p>	<p>1. Le imprese turistiche e gli operatori delle professioni turistiche, secondo i rispettivi ambiti di attività e competenza, hanno l'obbligo di predisporre le misure e gli accomodamenti ragionevoli necessari per assicurare l'esercizio del diritto al turismo accessibile e inclusivo a tutte le persone con disabilità, a ridotta mobilità e con esigenze specifiche di accessibilità e inclusione. L'accessibilità e la fruizione di ogni servizio relativo si intende estesa agli eventuali assistenti personali al seguito delle persone con disabilità che ne necessitano.</p> <p>2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a fornire agli utenti le informazioni concernenti il livello di accessibilità e di fruibilità della</p>	

<p>propria offerta turistica e, ove previste, delle attività culturali, sportive e ricreative, degli itinerari di viaggio, dei tour guidati e di qualsiasi altro servizio ad essa connesso, nel rispetto di quanto previsto dal Piano ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), al fine di garantire a ogni persona, comprese le persone con disabilità, il diritto di pianificare la propria vacanza e di fare le proprie scelte in maniera autonoma e consapevole, tenuto conto delle proprie esigenze specifiche di accessibilità. Le informazioni di cui al presente comma sono riportate in apposita sezione dei siti internet dei soggetti di cui al comma 1, ove esistenti, ovvero nei supporti fisici o digitali attraverso i quali l'offerta turistica viene proposta al pubblico. Le medesime informazioni sono rese disponibili in forma scritta e in almeno un canale sensoriale ulteriore, al fine di risultare accessibili anche alle persone con disabilità.</p> <p>3. Restano fermi gli obblighi di informazione e di contenuto del contratto di pacchetto turistico di cui al titolo VI, capo I, sezione II, del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.</p> <p>4. All'interno delle strutture ricettive</p>	<p>propria offerta turistica e, ove previste, delle attività culturali, sportive e ricreative, degli itinerari di viaggio, dei tour guidati e di qualsiasi altro servizio ad essa connesso, in connessione alle diverse tipologie di disabilità, ridotta mobilità e/o esigenze specifiche di accessibilità e inclusione, gli eventuali assistenti personali al seguito delle persone con disabilità che ne necessitano, nel rispetto di quanto previsto dal Piano ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), al fine di garantire a ogni persona, comprese le persone con disabilità, il diritto di pianificare la propria vacanza e di fare le proprie scelte in maniera autonoma e consapevole, tenuto conto delle proprie esigenze specifiche di accessibilità. Le informazioni di cui al presente comma sono riportate in apposita sezione dei siti internet dei soggetti di cui al comma 1, ove esistenti, ovvero nei supporti fisici o digitali attraverso i quali l'offerta turistica viene proposta al pubblico. Le medesime informazioni sono rese disponibili in forma scritta e in almeno un canale sensoriale ulteriore, al fine di risultare accessibili anche alle persone con disabilità.</p> <p>3. Restano fermi gli obblighi di informazione e di contenuto del contratto di pacchetto turistico di cui al titolo VI, capo I, sezione II, del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.</p> <p>4. All'interno delle strutture ricettive</p>	
--	---	--

<p>è consentito l'ingresso di cani guida per le persone cieche, ipovedenti e per le persone sorde, nonché di animali con funzioni di assistenza di persone con disabilità.</p>	<p>deve essere sempre consentito l'ingresso degli eventuali assistenti personali al seguito delle persone con disabilità che ne necessitano, di cani guida per le persone cieche, ipovedenti e per le persone sorde, nonché di animali con funzioni di servizio / terapia assistenza alla persona nonché di animali ESA di supporto emotivo la cui presenza sia sostenuta con una lettera di un professionista della salute mentale certificato.</p> <p>5. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo costituirà una discriminazione e comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria (si auspica integrazione con la PdL 997 art. 8) e automatico ricorso alla tutela giudiziaria di cui alla legge 67/2006</p>	
<p>Art. 5 – Aggiornamento della disciplina in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche</p>		
<p>1. Al fine di recepire i criteri della progettazione universale e di favorire l'effettiva fruibilità degli ambienti, delle strutture e dei servizi, consentendo la partecipazione delle persone con disabilità a tutti gli aspetti della vita, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro del turismo, con il Ministro della salute,</p>	<p>1. Al fine di recepire i criteri della progettazione universale e di favorire l'effettiva fruibilità degli ambienti, delle strutture e dei servizi, consentendo la partecipazione delle persone con disabilità a tutti gli aspetti della vita, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro del turismo, con il Ministro della salute,</p>	

<p>con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede all'aggiornamento, al coordinamento e all'armonizzazione con i principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità delle prescrizioni tecniche contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.</p> <p>2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, 236, sono abrogati e i richiami ad essi contenuti nella normativa vigente si intendono riferiti al medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1.</p>	<p>con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e loro federazioni, si provvede all'aggiornamento, al coordinamento e all'armonizzazione con i principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità delle prescrizioni tecniche contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.</p> <p>2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, 236, sono abrogati e i richiami ad essi contenuti nella normativa vigente si intendono riferiti al medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1.</p>	
<p>Art. 6 – Contributi e bonus volumetrico</p>		
<p>1. Al fine di promuovere l'accessibilità, l'inclusività e la fruibilità dell'offerta turistica, in coerenza con le previsioni del Piano di cui all'articolo 3, presso il Ministero del turismo è istituito un fondo</p>	<p>1. Al fine di promuovere l'accessibilità, l'inclusività e la fruibilità dell'offerta turistica, in coerenza con le previsioni del Piano di cui all'articolo 3, presso il Ministero del turismo è istituito un</p>	

<p>con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.</p> <p>2. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro per le disabilità, sono definiti i tempi, i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché le tipologie e i requisiti degli interventi ammessi a contributo, includendo tra questi:</p> <p>a) la realizzazione di ambienti, strutture o stanze in conformità ai criteri della progettazione universale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), dotate di tecnologie e dimensioni adeguate ad ospitare persone con patologie ad elevato carico assistenziale, in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e i relativi accompagnatori;</p> <p>b) la fornitura di servizi di interpretariato in lingua dei segni tattile ovvero in lingua dei segni, anche da remoto;</p> <p>c) l'acquisto di strumenti e di tecnologie avanzate in grado di accrescere in maniera significativa l'autonomia e l'indipendenza delle persone con disabilità nella fruizione dell'offerta turistica;</p> <p>d) la realizzazione di un numero di stanze accessibili superiore a quello minimo richiesto per le strutture ricettive dalla normativa vigente.</p>	<p>fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.</p> <p>2. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro per le disabilità, sono definiti i tempi, i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché le tipologie e i requisiti degli interventi ammessi a contributo, includendo tra questi:</p> <p>a) la realizzazione di ambienti, strutture o stanze in conformità ai criteri della progettazione universale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), dotate di tecnologie e dimensioni adeguate ad ospitare persone con patologie ad elevato carico assistenziale, in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e i relativi accompagnatori;</p> <p>b) la fornitura di servizi di interpretariato in lingua dei segni tattile ovvero in lingua dei segni, anche da remoto;</p> <p>c) l'acquisto di strumenti e di tecnologie avanzate in grado di accrescere in maniera significativa l'autonomia e l'indipendenza delle persone con disabilità nella fruizione dell'offerta turistica;</p> <p>d) la realizzazione di un numero di stanze accessibili superiore a quello minimo richiesto per le strutture ricettive dalla normativa vigente;</p> <p>e) la formazione del proprio</p>	
--	--	--

<p>3. Nell'assegnazione e nella quantificazione dei contributi finanziati a valere sulle risorse di cui al comma 1 è data priorità alle imprese in possesso delle certificazioni di cui al decreto del Ministro del turismo 19 aprile 2022, nonché ai progetti che prevedono forme di coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore.</p> <p>4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p> <p>5. I progetti relativi alla nuova costruzione di strutture ricettive e di ristrutturazioni rilevanti su strutture ricettive esistenti che rispettano i criteri della progettazione universale, come definiti nella sezione del Piano di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), beneficiano, in sede di rilascio del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5 per cento, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime a protezione del nastro stradale, nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali, e fatte salve le aree individuate come</p>	<p>personale estesa agli eventuali assistenti personali al seguito delle persone con disabilità che ne necessitano su temi relativi alla disabilità, all'accessibilità e il design4all (inclusa l'accessibilità digitale) e all'inclusione;</p> <p>3. Nell'assegnazione e nella quantificazione dei contributi finanziati a valere sulle risorse di cui al comma 1 è data priorità alle imprese in possesso delle certificazioni di cui al decreto del Ministro del turismo 19 aprile 2022, nonché ai progetti che prevedono forme di coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore.</p> <p>4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p> <p>5. I progetti relativi alla nuova costruzione di strutture ricettive e di ristrutturazioni rilevanti su strutture ricettive esistenti che rispettano i criteri della progettazione universale, come definiti nella sezione del Piano di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), beneficiano, in sede di rilascio del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5 per cento, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime a protezione del nastro stradale, nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali, e fatte salve le aree individuate come</p>	
--	--	--

<p>zona A dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. I progetti medesimi non rientrano fra quelli sottoposti al parere consultivo della commissione edilizia eventualmente istituita dai comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.</p>	<p>zona A dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. I progetti medesimi non rientrano fra quelli sottoposti al parere consultivo della commissione edilizia eventualmente istituita dai comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.</p>	
<p>Art. 7 – Agevolazione per l'acquisto di servizi turistici</p>		
<p>1. Alle persone con disabilità che acquistano servizi o pacchetti turistici è riconosciuto, per gli anni 2023, 2024 e 2025, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 30 per cento della spesa complessivamente sostenuta.</p> <p>2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse di un familiare, ancorché fiscalmente non a carico. Nel caso di cui al primo periodo, se il documento di spesa è intestato alle persone con disabilità di cui al comma 1, il contributo spetta al familiare che ha sostenuto in tutto o in parte la spesa, a condizione che integri il documento di spesa, annotando l'importo da lui sostenuto. Lo stesso familiare è tenuto a fornire la documentazione</p>	<p><i>Per favorire l'acquisto di beni e servizi, pacchetti turistici, anche on line le strutture ricettive e gli operatori del settore devono adeguare i propri siti internet così come previsto dalla legge 4 del 2004, Decreto Legge 76 del 2020 e dalla European Accessibility Act, ovvero la direttiva UE 2019/882 del 17 aprile 2019.</i> Alle persone con disabilità che acquistano servizi o pacchetti turistici è riconosciuto, per gli anni 2023, 2024 e 2025, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 30 per cento della spesa complessivamente sostenuta</p> <p>2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse di un familiare, ancorché fiscalmente non a carico. Nel caso di cui al primo periodo, se il documento di spesa è intestato alle persone con disabilità di cui al comma 1, il contributo spetta al familiare che ha sostenuto in tutto o in parte la spesa, a condizione che integri il documento di spesa, annotando l'importo da lui sostenuto. Lo stesso familiare è tenuto a fornire la documentazione</p>	

<p>comprovante la spesa in sede di controllo della dichiarazione dei redditi. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, gli aventi diritto inoltrano, in via telematica, entro novanta giorni dalla data di pagamento dei beni e dei servizi di cui al medesimo comma 1, un'istanza all'Agenzia delle entrate allegando la documentazione che comprova l'importo della spesa sostenuta. L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che il contributo di cui al comma 1 sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero dell'importo corrispondente.</p> <p>3. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, che costituisce limite massimo di spesa.</p> <p>4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p>	<p>comprovante la spesa in sede di controllo della dichiarazione dei redditi. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, gli aventi diritto inoltrano, in via telematica, entro novanta giorni dalla data di pagamento dei beni e dei servizi di cui al medesimo comma 1, un'istanza all'Agenzia delle entrate allegando la documentazione che comprova l'importo della spesa sostenuta. L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che il contributo di cui al comma 1 sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero dell'importo corrispondente.</p> <p>3. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, che costituisce limite massimo di spesa.</p> <p>4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p>	
<p>Art. 8 – Partecipazione alle attività culturali, sportive e ricreative</p>		
<p>1. È garantito a chiunque, comprese le persone con disabilità, il diritto di prendere parte alla vita culturale e di partecipare in modo completo, sicuro e in autonomia, su base di uguaglianza con gli altri, alle attività sportive e ricreative offerte al pubblico.</p>	<p>1. È garantito a chiunque, comprese le persone con disabilità, il diritto di prendere parte alla vita culturale e di partecipare in modo completo, sicuro e in autonomia, su base di uguaglianza con gli altri, alle attività sportive e ricreative offerte al pubblico.</p>	<p>COMMA 3: specificato che quello che ricade sui soggetti pubblici e privati è un vero e proprio obbligo, per maggior chiarezza.</p> <p>COMMA 4: aggiunto un comma 4 in cui è stato specificato sia una sanzione pecuniaria che la possibilità per la persona con</p>

<p>2. È garantita, in particolare, l'accessibilità ai musei, ai monumenti, ai cinema, ai teatri, alle biblioteche, agli archivi, alle strutture convegnistiche e congressuali, alle visite guidate, ai siti archeologici, ai percorsi naturalistici, ai parchi, inclusi quelli tematici, agli impianti e alle strutture sportive, nonché a qualsiasi altro luogo in cui i servizi di interesse turistico sono erogati.</p> <p>3. Nei luoghi di cui al comma 2, i soggetti pubblici e privati competenti adottano misure appropriate per agevolare l'accesso alle informazioni, la partecipazione alle attività e la fruizione dei servizi da parte delle persone con disabilità, anche attraverso l'utilizzo di formati universalmente accessibili e il supporto di strumenti tecnologici, digitali e tattili, inclusi la scrittura braille, giochi, strumenti di comunicazione aumentativa alternativa e linguaggio <i>easy-to read</i>.</p>	<p>2. È garantita, in particolare, l'accessibilità ai musei, ai monumenti, ai cinema, ai teatri, alle biblioteche, agli archivi, alle strutture convegnistiche e congressuali, alle visite guidate, ai siti archeologici, ai percorsi naturalistici, ai parchi, inclusi quelli tematici, agli impianti e alle strutture sportive, nonché a qualsiasi altro luogo in cui i servizi di interesse turistico sono erogati.</p> <p>3. Nei luoghi di cui al comma 2, i soggetti pubblici e privati competenti hanno l'obbligo di adottare misure appropriate per agevolare l'accesso alle informazioni, la partecipazione alle attività e la fruizione dei servizi da parte delle persone con disabilità, anche attraverso l'utilizzo di formati universalmente accessibili e il supporto di strumenti tecnologici, digitali e tattili, inclusi la scrittura braille, giochi, strumenti di comunicazione aumentativa alternativa e linguaggio <i>easy-to read</i>.</p> <p>4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo costituirà una discriminazione (si auspica il raccordo con l'art. 8 della PdL 997) fermo restando comunque il diritto della persona di far valere i propri diritti ai sensi della normativa vigente in tema di procedimento anti-discriminatorio e relativa tutela giudiziaria (tra cui la Legge 67 del 2006).</p>	<p>disabilità di avvalersi della tutela anti-discriminatoria</p>
<p>Art. 9 – Formazione scolastica</p>		
<p>1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del turismo</p>	<p>1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del turismo</p>	<p>inserito la specifica sulla necessità di consultare le associazioni di PCD e loro federazioni.</p>

<p>e con l'Autorità politica delegata per le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono integrati i programmi didattici degli istituti di istruzione professionale con indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera mediante l'inserimento nell'offerta formativa di discipline specifiche in materia di turismo accessibile e inclusivo.</p>	<p>e con l'Autorità politica delegata per le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e loro federazioni, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono integrati i programmi didattici degli istituti di istruzione professionale con indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera mediante l'inserimento nell'offerta formativa di discipline specifiche in materia di turismo accessibile e inclusivo.</p>	
Art. 10 – Campagne informative ed eventi formativi		
<p>1. Il Ministero del turismo, le regioni, i comuni, le città metropolitane, gli enti d'area vasta e gli altri enti pubblici competenti in materia di turismo promuovono la fattiva collaborazione tra le imprese turistiche, gli operatori delle professioni turistiche, le associazioni per la tutela dei diritti delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale per la realizzazione e la promozione di campagne informative e di eventi formativi concernenti il turismo accessibile e inclusivo.</p>	<i>Invariato</i>	
Art. 11 - Monitoraggio e relazione alle Camere		
<p>1. Il Governo, attraverso le amministrazioni competenti secondo le rispettive responsabilità, provvede al monitoraggio della corretta attuazione delle disposizioni della presente legge e trasmette alle Camere, ogni due anni, una relazione sullo stato di</p>	<i>Invariato</i>	

attuazione della legge medesima.		
----------------------------------	--	--

Conclusioni

Come detto precedentemente, le due PDL hanno molti aspetti in comune per le quali si insiste per una loro unificazione.

Si rende altresì noto che il presente documento è stato elaborato dalla FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap quale **esito della condivisione con tutte le organizzazioni aderenti** la Federazione ed in particolare con *AISM* – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, con *ANFFAS* - Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, con *ENIL* - European Network on Independent Living e con *UILDM* – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare.

Roma, 26 luglio 2023